

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 129/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 per quanto riguarda gli aiuti nazionali transitori da concedere agli agricoltori nel 2013 e il regolamento (CE) n. 1122/2009 per quanto riguarda la riduzione conseguente all'aggiustamento volontario dei pagamenti diretti nel 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 142, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 133 *bis* del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dal regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, alcuni nuovi Stati membri possono concedere aiuti nazionali transitori nel 2013 alle condizioni applicabili ai pagamenti diretti nazionali complementari. Pertanto, per tener conto di tali aiuti, occorre modificare il capo 2 del titolo III del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento ⁽³⁾, il quale precisa le modalità di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.
- (2) L'articolo 10 *ter* del regolamento (CE) n. 73/2009, inserito dal regolamento (UE) n. 671/2012, prevede un meccanismo di aggiustamento volontario dei pagamenti diretti per l'anno 2013. Occorre pertanto modificare l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ⁽⁴⁾.

(3) Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1121/2009 e (CE) n. 1122/2009.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1121/2009

Il regolamento (CE) n. 1121/2009 è così modificato:

1) al Titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:

«Pagamenti diretti nazionali complementari e aiuti nazionali transitori»;

2) l'articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 91

Coefficiente di riduzione

Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari o gli aiuti nazionali transitori siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 *bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari o degli aiuti nazionali transitori del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.»;

3) gli articoli 93, 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 93

Controlli

I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori, stabilite dall'autorizzazione della Commissione conformemente all'articolo 132, paragrafo 7, o all'articolo 133 *bis*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

*Articolo 94***Relazione annuale**

I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari e degli aiuti nazionali transitori entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) qualsiasi modifica della situazione relativa a tali pagamenti;
- b) per ciascun pagamento, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l'importo totale dell'aiuto nazionale erogato e, se opportuno, l'aliquota del pagamento;
- c) un resoconto dei controlli effettuati a norma dell'articolo 93.

*Articolo 95***Aiuti di Stato**

I pagamenti diretti nazionali complementari e gli aiuti nazionali transitori corrisposti in modo non conforme all'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 132, paragrafo 7, e all'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (*).

(*) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2013

*Articolo 2***Modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009**

All'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1122/2009, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le riduzioni dovute alla modulazione, di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 ed eventualmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio (*), e, nel 2013, all'aggiustamento volontario di cui all'articolo 10 *ter* del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 73/2009 e la riduzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si applicano alla somma dei pagamenti cui ciascun agricoltore ha diritto nell'ambito dei diversi regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la procedura prevista all'articolo 78 del presente regolamento.

(*) GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.»

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO